



## **PROCURA GENERALE della Corte di Cassazione**

**Alla Terza Sezione Civile  
Corte di Cassazione  
R O M A**

**OGGETTO:** Adunanza in camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 380-*bis*.1, cod. proc. civ. - Procedimento n.ro R.G. 28476/2017.

- Conclusioni del pubblico ministero.

**1.** Avverso la sentenza n. 2100/2017, pronunciata dalla Corte di appello di FIRENZE e pubblicata il 26 settembre 2017, che, in accoglimento dell'appello proposto da XX e così riformando la decisione del giudice di prime cure, accertava e dichiarava che YY e ZZ non avevano diritto a procedere ad esecuzione contro l'appellante, per l'effetto dichiarando la nullità del precetto notificato e del pignoramento eseguito, proponevano ricorso per cassazione YY e ZZ sulla base di tre motivi di gravame, resistiti con controricorso da XX.

Va premesso che, con atto di precetto ritualmente notificato, YY e ZZ intimavano a XX il pagamento della somma di euro 9.756,39= a titolo di adeguamento Istat sull'assegno di mantenimento a favore del figlio ZZ, con decorrenza dal mese di giugno 2007 fino al mese di marzo 2012, ed a titolo di assegno di mantenimento relativamente al periodo aprile 2012-gennaio 2013; detta somma, non versata dal padre XX, era dovuta in forza del titolo esecutivo costituito dal provvedimento emesso in data 8 maggio 1996 dal Tribunale di Siena, munito di formula esecutiva e reso all'esito del giudizio ex articolo 9, l.n. 898 del 1970.

A seguito del perdurante inadempimento, YY e ZZ procedevano a pignoramento immobiliare, in conseguenza del quale il debitore notificava agli odierni ricorrenti, per quanto di interesse, ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 615 cod. proc. civ., rigettata nel primo grado del giudizio a motivo che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto andava legittimamente ravvisato nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena in data 8

maggio 1996, quale titolo autonomo scaturente dal giudizio promosso dall'opponente per la revisione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.

Di contrario avviso andava il giudice del gravame territoriale decidendo come più sopra indicato, argomentando sull'esclusione della novità e dell'autonoma azionabilità dell'ordinanza modificativa del *quantum* delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, e concludendo, quindi, nel senso che il provvedimento azionato dai ricorrenti, ossia la pronuncia del Tribunale di Siena dell'8 maggio 1996, per tali ragioni non fosse idoneo ad assumere la natura di titolo esecutivo.

**2.** Detto della inammissibilità del terzo motivo di ricorso, che involge generiche censure di natura meramente motivazionale oggi consentite nel solo limite della violazione del minimo costituzionale, nonché della infondatezza del primo motivo di ricorso perché in piena adesione all'orientamento consolidato del giudice di legittimità (tra le altre, in tal senso, piace citare Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2017, n. 10916), richiedendo l'articolo 342 cod. proc. civ., unicamente la chiara ed inequivoca indicazione delle censure sollevate ed avendo la Corte territoriale individuato i singoli motivi di censura che il deducente ha evidenziato in relazione alla decisione appellata ed in particolare quello oggetto dell'odierno secondo motivo di ricorso, ossia la natura o meno di titolo esecutivo del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, merita accoglimento, ad avviso di chi scrive, il secondo motivo di ricorso per la ragioni appresso indicate.

Ed invero viene in considerazione l'insegnamento di Cass. civ., sez. Un., 26 aprile 2013, n. 10064, secondo cui *<<in materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma della L. n. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'art. 4 della citata legge regolativa della materia e incompatibile con l'art. 741 c.p.c., che subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo>>*, cui aderiscono sia la successiva pronuncia resa da Cass. civ., sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 1164, nonché numerose pronunce rese dai giudici di merito.

Al proposito va rimarcato che ulteriore conferma di tale principio di diritto si può rinvenire nella l. n. 219 del 2012, all'articolo 3, che ha stabilito che nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 ss., cod. proc. civ., quindi il procedimento camerale, stabilendo espressamente che il Tribunale competente

provvede in ogni caso in camera di consiglio e che i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.

In fatto, infine, va osservato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Siena in data 8 maggio 1996, reso all'esito del procedimento promosso da XX e con il quale il predetto conveniva in giudizio YY affinché venisse disposta la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ZZ, risulta munito di formula esecutiva, tanto confortando ulteriormente le ragioni dell'odierna parte ricorrente.

**3.** Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude, quindi, per l'accoglimento del proposto ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento al secondo motivo.

Roma, 17 novembre 2020.

Il Sostituto Procuratore Generale  
Corrado dr. Mistri